



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici

Servizio Tecnico Centrale

IL PRESIDENTE

Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

Direzione Centrale Prevenzione, Sicurezza Tecnica, Antincendio, Energetica

IL DIRETTORE CENTRALE

Ministero delle Imprese e del Made in Italy

Dipartimento Mercato e Tutela

Direzione Generale Consumatori e Mercato

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Regolamento (CE) N. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

VISTA la Decisione N. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;

VISTA la Legge 23 luglio 2009, n.99 “*Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*”, in particolare l’art. 4 (Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti);

VISTO il Decreto 22 dicembre 2009 “*Prescrizioni relative all’organizzazione ed al funzionamento dell’unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008.*”;

VISTO il Decreto 22 dicembre 2009 “*Designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato*”;

VISTO il Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo

2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, in particolare, il Capo VII;

VISTO il Decreto Legislativo n.106 del 16 giugno 2017 concernente *“Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE”*;

VISTA la Convenzione del 28 ottobre 2020 con la quale il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, il Ministero dello Sviluppo Economico (attuale Ministero Imprese e Made in Italy) ed il Ministero dell’Interno hanno affidato all’Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento – ACCREDIA - il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme tecniche armonizzate ed alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, a favore degli Organismi incaricati di svolgere compiti di parte terza nel processo di Valutazione e Verifica della Costanza delle Prestazioni (VVCP) dei prodotti da costruzione di cui all’art.11, comma 3, del Decreto Legislativo n.106 del 16 giugno 2017;

CONSIDERATO quanto conseguentemente disposto con la Circolare interministeriale prot. CSLLPP n. 983 del 28 gennaio 2021, concernente nuove procedure di autorizzazione e notifica ai sensi del Regolamento (UE) n. 305/2011;

VISTA la Convenzione 19 novembre 2024 con decorrenza 29 ottobre 2024 con la quale il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, il Ministero Imprese e Made in Italy ed il Ministero dell’Interno hanno rinnovato all’organismo nazionale italiano di accreditamento ACCREDIA il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme tecniche armonizzate ed alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, a favore degli Organismi incaricati di svolgere compiti di parte terza nel processo di Valutazione e Verifica della Costanza delle Prestazioni (VVCP) dei prodotti da costruzione di cui all’art.11, comma 3, del Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n. 106;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei LL.PP., del Direttore Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica e del Direttore Generale per il Mercato, la Concorrenza, la Tutela del Consumatore, e la Normativa Tecnica, registrato al prot. CONSUP n. 113 del 01.06.2021 con cui l’Organismo **IGQ - Istituto Italiano di Garanzia della Qualità**, è stato autorizzato a svolgere compiti di parte terza per la Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione dei prodotti da costruzione, ai sensi del Capo VII del Regolamento (UE) n.305/2011, con decorrenza dal 26.09.2021 ed efficacia di quattro anni;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei LL.PP., del Direttore Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica e del Direttore Generale Consumatori e Mercato, registrato al prot. CONSUP n. 284 del 24.07.2024 con cui l’Organismo **IGQ - Istituto Italiano di Garanzia della Qualità**, è stato autorizzato a svolgere compiti di parte terza per la Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione dei prodotti da costruzione, ai sensi del Capo VII del Regolamento (UE) n.305/2011 con passaggio dall’art.12 del decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017, all’art.11 del medesimo decreto legislativo;

ACQUISITA al prot. STC n. 9412 del 29.07.2025 la *“Risposta Nota m_inf.AE02F53.REGISTRO UFFICIALE.U.0009082.22-07-2025 avente ad oggetto “Rettifica Certificato di Accreditamento*

emesso in favore dell'Organismo IGQ - Istituto Garanzia Qualità”, con la quale è stata comunicata, la rettifica del certificato di accreditamento in favore dell'Organismo **IGQ - Istituto Italiano di Garanzia della Qualità**, per lo svolgimento delle attività, ai sensi del Regolamento (UE) n.305/2011 sui Prodotti da Costruzione;

CONSIDERATO che l'Organismo **IGQ - Istituto Italiano di Garanzia della Qualità** ha ottenuto un accreditamento UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 per la sede di Via Giosuè Carducci, 125/A – 20099 Sesto San Giovanni (MI) - Italia e in particolare il certificato n° **00003 Products/Services/Processes** con data di scadenza al **15.12.2026**;

ACQUISITE al prot. CSLP n. 6803 del 30.05.2025 e n. 9677 del 01.08.2025, l'istanza e la successiva integrazione, con la quale l'Organismo **IGQ - Istituto Italiano di Garanzia della Qualità**, ha richiesto, a seguito dell'acquisizione del certificato di accreditamento n° **00003 Products/Services/Processes**, il rinnovo dell'autorizzazione allo svolgimento delle attività di Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione dei prodotti da costruzione, ai sensi del Regolamento (UE) n.305/2011 rilasciata con Decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei LL.PP., del Direttore Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica e del Direttore Generale per il Mercato, la Concorrenza, la Tutela del Consumatore, e la Normativa Tecnica, registrato al prot. CONSUP n. 113 del 01.06.2021.

ACQUISITE agli atti, le dichiarazioni sostitutive di certificazione, rilasciate ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con le quali i soggetti di cui all'art. 85 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dichiarano la non sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 dello stesso Decreto Legislativo e fatti salvi gli esiti della consultazione della Banca Dati Nazionale Unica per la Documentazione Antimafia (BDNA);

VISTA la Legge 6 febbraio 1996, n. 52, *“Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994”* e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare l'art. 47, commi 2 e 4, secondo cui le spese, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, relative alle procedure finalizzate all'autorizzazione degli organismi che effettuano le procedure di certificazione CE sono a carico degli Organismi richiedenti;

VISTO l'art. 30, comma 4, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234, ai sensi del quale gli oneri relativi a prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea, sono a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso;

RITENUTO di procedere, comunque, al rilascio dell'autorizzazione nelle more dell'emanazione del decreto recante la determinazione delle tariffe e degli importi per i servizi resi dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, dal Ministero dell'Interno e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e le relative modalità di pagamento, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettere b) e c), del Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 106, e dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei LL.PP. n. 200 del 12 giugno 2025 con il quale il Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici delega l'Ing. Alessandro Greco a coordinare il Servizio Tecnico Centrale ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato I.11 del Decreto Legislativo

DECRETANO

Art. 1

L’Organismo **IGQ - Istituto Italiano di Garanzia della Qualità** con sede operativa in **Via Giosuè Carducci, 125/A 20099 - Sesto San Giovanni (MI)**, nel seguito denominato “Organismo”, è autorizzato a svolgere, ai sensi della legislazione di cui in premessa ed ai fini della corrispondente notifica alla Commissione europea di cui all’art.39 del Regolamento (UE) n.305/2011, le attività di Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione dei prodotti da costruzione per le seguenti specifiche tecniche armonizzate, nella qualità della tipologia di organismo di seguito specificata:

Certificazione di prodotti nei seguenti settori: Regolamento (UE) n. 305/2011 - Prodotti da costruzione:

Sede Operativa: Via Giosuè Carducci, 125/A 20099 - Sesto San Giovanni (MI) – Italia

Mandato Decisione	Famiglia di prodotti	Specifica Tecnica	Sistema AVCP
M/111 96/579/CE 99/453/CE	Attrezzature fisse per la circolazione stradale	EN 40-5:2002 Pali per illuminazione pubblica — Specifiche per pali per illuminazione pubblica di acciaio	1
		EN 40-6:2002 Pali per illuminazione pubblica — Specifiche per pali per illuminazione pubblica di alluminio	
		EN 40-7:2002 Pali per illuminazione pubblica — Specifiche per pali per illuminazione pubblica di compositi polimerici fibrorinforzati	
		EN 1317-5:2007 + A2: 2012 EN 1317-5:2007+A2:2012/AC:2012 Sistemi di ritenuta stradali - Parte 5: Requisiti di prodotto e valutazione di conformità per sistemi di trattenimento veicoli	
		EN 12899-1:2007 Segnaletica verticale permanente per il traffico stradale - Parte 1: Segnali permanenti	
M/120 98/214/CE 2001/596/CE	Prodotti metallici per impiego strutturale e loro accessori	EN 1090-1:2009 +A1:2011 Esecuzione di strutture di acciaio e di alluminio - Parte 1: Requisiti per la valutazione di conformità dei componenti strutturali	2+
		EN 10088-4:2009 Acciai inossidabili — Parte 4: Condizioni tecniche di fornitura per fogli/lamiere e nastri di acciai resistenti alla corrosione da utilizzare nelle costruzioni	

		<p>EN 10088-5:2009 Acciai inossidabili — Parte 5: Condizioni tecniche di fornitura per barre, vergella, filo, profilati e prodotti finiti a freddo di acciai resistenti alla corrosione da utilizzare nelle costruzioni</p>	
		<p>EN 10343:2009 Acciai da bonifica da utilizzare nelle costruzioni — Condizioni tecniche di fornitura</p>	
		<p>EN 15088:2005 Alluminio e leghe di alluminio — Prodotti strutturali per impieghi nelle costruzioni — Condizioni tecniche di controllo e fornitura</p>	
		<p>EN 10025-1:2004 Prodotti laminati a caldo di acciai per impieghi strutturali — Parte 1: Condizioni tecniche generali di fornitura</p>	
		<p>EN 10210-1:2006 Profilati cavi finiti a caldo di acciai non legati e a grano fine per impieghi strutturali. Condizioni tecniche di fornitura</p>	
		<p>EN 10219-1:2006 Profilati cavi formati a freddo di acciai non legati e a grano fine per strutture saldate — Condizioni tecniche di fornitura</p>	
M/125 98/598/CE	Aggregati per usi che prevedono requisiti di sicurezza elevati	<p>EN 13043:2002 EN 13043:2002/AC:2004 Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico</p>	2+

Art. 2

1. L'attività di Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione, di cui al precedente art.1, deve essere svolta presso la sede oggetto di accreditamento sita nella **Via Giosuè Carducci, 125/A 20099 - Sesto San Giovanni (MI)**, secondo le forme, modalità e procedure previste dalle normative citate in premessa, sotto la diretta responsabilità del Direttore Tecnico dell'Organismo, assicurando il mantenimento dei requisiti richiesti.
2. L'Organismo cura la tenuta di un registro con l'elenco riepilogativo delle valutazioni e verifiche effettuate, conforme a quanto riportato nel punto 7 dell'Allegato D del Decreto Legislativo n.106 del 16 giugno 2017.
3. L'Organismo deve conformarsi agli obblighi riportati nel Capo VII del Regolamento (UE) n.305/2011, a quelli previsti nel decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017 ed alle disposizioni nazionali e comunitarie applicabili nel settore concernente l'attività oggetto della presente autorizzazione, applicando le norme armonizzate ovvero le valutazioni tecniche europee in vigore.

4. Tutti gli atti relativi all'attività di Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione dei prodotti da costruzione, ivi compresi eventuali rapporti di prova e relazioni tecniche, devono essere conservati in un fascicolo tecnico detenuto con le modalità stabilite nel punto 2 dell'Allegato D del decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017.

Art. 3

1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'Organismo, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, dovrà essere tempestivamente comunicata alle Amministrazioni competenti ed all'ente di accreditamento.
2. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell'Organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell'accREDITAMENTO, è soggetta a tempestiva valutazione dell'ente di accREDITAMENTO.
3. L'Organismo mette a disposizione della Direzione Generale Consumatori e Mercato un accesso telematico, finalizzato al controllo dell'attività svolta, alla propria banca dati per l'acquisizione di informazioni concernenti le certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate, riferite al Regolamento di cui trattasi.

Art. 4

1. L'autorizzazione di cui all'art.1 decorre dalla data di notifica all'Organismo del presente decreto, ed ha scadenza pari a quella del corrispondente accREDITAMENTO; pertanto, essendo adottata sulla base del certificato di accREDITAMENTO n° **00003 Products/Services/Processes (UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012)** è **valida fino al 15.12.2026**, data di scadenza del relativo certificato di accREDITAMENTO, ed è notificata alla Commissione Europea.
2. Il presente decreto sostituisce il decreto registrato al prot. CONSUP n. 284 del 24.07.2024, a partire dalla data di notifica di cui al comma 1.
3. La notifica della presente autorizzazione alla Commissione europea, nell'ambito del sistema informativo NANDO (New Approach Notified and Designated Organizations), ha la stessa validità temporale di cui al precedente comma 1.

Art. 5

1. L'inosservanza di quanto previsto nel Capo VII del Regolamento (UE) n.305/2011, di quanto previsto nel Decreto Legislativo n.106 del 16 giugno 2017 o nel presente Decreto di autorizzazione, ovvero l'acquisizione di una comunicazione della sospensione o ritiro del certificato di accREDITAMENTO, costituisce motivo di sospensione o revoca dell'autorizzazione, secondo le modalità fissate dall'articolo 16 del decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017.

Il presente decreto è inviato alla Commissione Europea e, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, è pubblicato e consultabile sul sito istituzionale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (*sezione "Mercato", Area "Normativa tecnica", voce "Organismi di valutazione delle conformità", accedendo a "Consulta la banca dati"*).

**Il Presidente
Coordinatore del
Servizio Tecnico
Centrale**

Alessandro GRECO

**Il Direttore Centrale
Prevenzione, Sicurezza
Tecnica,
Antincendio, Energetica**

Giampietro BOSCAINO

**Il Direttore Generale per i
Consumatori e il Mercato**

Gianfrancesco ROMEO

Il Dirigente della Div. I - STC
Ing. Luisa OTTOLENGHI